



REPUBBLICA ITALIANA

39/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA      Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI    Consigliere relatore

Donatella SCANDURRA    Consigliere

Stefania PETRUCCI      Consigliere

Giuseppina MIGNEMI    Consigliere

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59762** del registro di segreteria, proposto da **TILOCCA Pietro**, nato a Ozieri (SS) l'11 gennaio 1987, c.f. TLCPTR87A11G203S, rappresentato e difeso dall'avv. Denti Oliviero, c.f. DNTLVR55S13G191V, pec: [avvolivierodenti@pec.it](mailto:avvolivierodenti@pec.it) e con lo stesso elettivamente domiciliato a Nuoro, Via Matteotti 14, come da delega rilasciata per il primo grado;

**contro**

**Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna;**

**avverso**

la sentenza n. 398/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, depositata il 21 dicembre 2021 e notificata il 5 gennaio 2022.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 15 dicembre 2023, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, e il V.P.G. Giulia De Franciscis; nessuno è comparso per l'appellante Tilocca Pietro.

### **Svolgimento del processo**

Con atto del 28 gennaio 2022, Tilocca Pietro ha impugnato la sentenza n. 398/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con cui è stato condannato al pagamento della somma di euro 52.679,27 oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 17 novembre 2020, la Procura regionale per la Sardegna ha contestato a Tilocca Pietro un'ipotesi di responsabilità erariale per un importo di euro 52.679,27 oltre gli accessori, per aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti, emesse da terzi non soggetti alla giurisdizione contabile, per l'importo sopra evidenziato, nell'ambito di un contributo concesso da ARGEA a valere sul regolamento CE 1968/2005 - POR Sardegna - Misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole. In particolare, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza e fatti propri dalla Procura erariale, sarebbe emersa l'inesistenza della fattura passiva n.

14 del 18 novembre 2013 di euro 10.068,66 prodotta all'Argea per ottenere l'anticipazione del contributo (poi non rendicontato), e di altre otto fatture passive (da 1/A a 8/A) emesse tra il 29 luglio 2014 e il 9 dicembre 2014, per un totale di euro 48.000,00 per lavori di recinzione, prodotte all'Argea al fine di ottenere il saldo del contributo stesso. Nella prospettazione del Requirente, il convenuto sarebbe quindi incorso nella decadenza dal diritto alla percezione del beneficio economico ricevuto, con conseguente obbligo di restituzione; sarebbero irrilevanti sia l'affermazione che le opere siano state eseguite, sia la mancata revoca delle provvidenze; infine, la condotta contestata sarebbe stata connotata da dolo.

La sentenza impugnata ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'istanza di prova testimoniale avanzata dal convenuto e per il resto ha accolto integralmente la domanda del Requirente.

Parte appellante ha affidato il gravame ad unico motivo di impugnazione, lamentando la natura asseritamente affrettata e semplicistica della decisione di primo grado, che sarebbe priva di riscontri obiettivi, senza acquisizione di elementi - al di là delle ipotesi formulate dagli agenti di P.G. - tali da poter affermare che le fatture allegate dal Tilocca alla propria pratica attengano ad "operazioni inesistenti", ed ha chiesto: in riforma dell'appellata sentenza, di accertare e dichiarare che Tilocca Pietro non ha commesso alcuna irregolarità nella realizzazione dei miglioramenti

fondari, relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", Progetti individuali 2° e 3° bando pubblico, per l'ammissione ai finanziamenti, realizzati nell'azienda agricola di sua proprietà, sita in agro di Bottida, località Tipari; rigettare, di conseguenza, la domanda di condanna proposta nei confronti di Tilocca Pietro dalla Procura Regionale con atto di citazione datato 17 novembre 2020; in ipotesi, che l'appellante venga condannato alla restituzione della somma percepita per la recinzione; ammettere la prova testimoniale dedotta in primo grado e fissare udienza per l'espletamento, rilevando, sul punto, che le deduzioni di cui ai capi 3, 4 e 5 della dedotta prova testimoniale, appaiano dirimenti e rilevanti, posto che consentono di accertare se i lavori di recinzione sono stati eseguiti in economia da Tilocca Pietro, come si ritiene nella sentenza appellata, oppure se trattasi di recinzione eseguita da altra ditta.

La Procura generale si è costituita in giudizio con memoria del 18 settembre 2023, contrastando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese dell'appellante.

Chiamato all'udienza del 20 ottobre 2023, il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza ai sensi dell'art. 196 c.g.c. per assenza della parte appellante.

All'udienza del 15 dicembre 2023, nessuno è comparso per l'appellante ed il P.M. ha chiesto che si proceda come per legge sulla constatazione dell'assenza di controparte.

La causa è stata trattenuta in decisione.

### **Motivi della decisione**

In via pregiudiziale, va rilevato, in rito, che all'udienza del 20 ottobre 2023, la Sezione, avendo constatato l'assenza del difensore dell'appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. - all'odierna udienza.

La predetta ordinanza a verbale - contenente, oltre al rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 196 c.g.c., anche l'avvertenza che, ove il rappresentante della parte appellante non dovesse comparire per la seconda volta all'udienza di discussione fissata, l'appello sarà dichiarato improcedibile anche d'ufficio - risulta regolarmente comunicata in data 3 novembre 2023, a mezzo pec, dalla Segreteria di questa Sezione al difensore dell'appellante.

La Sezione a questo punto dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 196 c.g.c., a mente del quale se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante; se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. È, infatti, acclarata la mancata comparizione del difensore di parte appellante all'udienza odierna del 15 dicembre 2023 ed a quella precedente del 20 ottobre 2023, nella quale l'udienza era stata rinviata mediante ordinanza a verbale comunicata alla parte assente.

Pertanto, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi del richiamato art. 196 c.g.c.; le spese sono compensate ai sensi dell'art. 31 c.g.c., stante la definizione in rito del giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello proposto da **TILOCCA Pietro** ed iscritto al n. **59762** del ruolo generale, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.; spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 07/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi